

R.G. n. 1/2022 Fall .



TRIBUNALE DI ISERNIA

SEZIONE UNICA

Decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi -  
Procedura familiare *ex art. 7 bis* L. 3/2012

IL GIUDICE

in persona della dott.ssa Michaela Sapio

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante accordo con i creditori nell'ambito di procedura familiare *ex art. 7 bis* L. 3/2012, promosso da:

[redacted], nato il [redacted] (Is) e residente a [redacted]

[redacted] - [redacted] CF. [redacted], e [redacted]

[redacted] - [redacted]

[redacted] CF. [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. Chiara

Costagliola, presso il cui studio in Isernia sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

**sciolta** la riserva assunta all'udienza;

**Letti** gli atti del procedimento indicato in epigrafe;

**sentite** le parti e l'OCC, in persona della dott.ssa Meri Pellegrino;

**esaminata** la proposta di accordo depositata il 30.05.2022, che prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e del creditore ipotecario e il pagamento degli altri creditori nella misura indicata nel piano, mediante la messa a disposizione dell'importo di euro 110.000,00, quale apporto esterno di familiari e a titolo di anticipo, e nr. 150 rate mensili dell'importo di euro 451,47, a partire dalla data di omologa, e 67.719,91 quale reddito da lavoro dipendente , pr l'importo complessivo di euro 177.791,91;

**vista** la relazione particolareggiata redatta dal professionista in funzione di Organismo di Composizione della Crisi;

**ritenuta** la propria competenza;

**ritenuta** la ammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7-*bis* della L. 3/2012, posto che non risultano le condizioni di inammissibilità ivi previste, anche alla luce della relazione dell'OCC in atti;

**rilevato** che sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 della L. 3/2012;

**considerato** che i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012;

**considerato** altresì che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 L. 3/2012 e che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

**rilevato** che non risultano compiuti atti in frode dei creditori né che i debitori abbiano colposamente cagionato il proprio sovra-indebitamento;

**ritenuta** la meritevolezza degli istanti, atteso che lo stato di sovraindebitamento non risulta esser stato colposamente determinato da parte dei ricorrenti, derivando invero dalla crisi che ha colpito la società [REDACTED], nella quale il sig. [REDACTED] ricopriva la carica di socio accomandatario ed il ruolo di agente e rappresentante di commercio, mentre la sig. [REDACTED] ricopriva la carica di socio accomandante;

**rilevato** che l'OCC designato, dott.ssa Meri Pellegrino, ha nella sua relazione attestato la sostenibilità, fattibilità e convenienza del piano, come proposto dai ricorrenti, dichiarandone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, rispetto alla quale il piano appare la migliore soluzione possibile per la tutela degli interessi dei creditori i quali, nonostante la dilazione di significativa durata, riceveranno un trattamento migliore del ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio dei debitori, dovendo tener conto del verosimile ribasso dei prezzi dei beni e l'aggravio delle spese di procedura nell'ambito di vendite delegate;

**ritenuta** congrua la durata prevista dalla proposta di accordo, in relazione alla natura dei crediti e alla capacità economica dei ricorrenti, come allegata e documentata in atti, considerato che la legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio);

**rilevato** che l'OCC ha provveduto a comunicare ai creditori la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza del giorno 26.9.2022;

**rilevato** che nel termine di dieci giorni prima dell'udienza si sono espressi in senso sfavorevole alla proposta i creditori, AMCO spa, cessionaria del credito della Banca MPS spa;



RTI ICA srl/ CRESET SpA, quale concessionario per la riscossione della Regione Molise e del Comune di Isernia; INAIL; INPS;

**ritenuto** condivisibile quanto attestato dall'OCC nella relazione sui consensi in riferimento alle manifestazioni di voto, si osserva che: a) il voto sfavorevole manifestato da AMCO spa non è computabile ai fini del raggiungimento della maggioranza, trattandosi di credito munito di privilegio ipotecario il cui soddisfacimento è previsto in misura integrale nel piano; b) i voti sfavorevoli manifestati da ICA srl, INAIL e INPS, poiché non soddisfatti integralmente, sono da computare ai fini della maggioranza relativamente e limitatamente alla parte falciata;

**rilevato** che l'OCC non ha ricevuto manifestazioni di voto dai creditori restanti, dovendosi, pertanto, ritenere che tali creditori abbiano manifestato il proprio consenso alla proposta mediante silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012;

**ritenuto** che, a fronte delle manifestazioni di voto sulla proposta, è stata raggiunta la maggioranza con il 77% dei consensi, come attestato dall'OCC nella relazione sui consensi depositata il 20.9.2022;

**ritenuto**, per tutto quanto precede, che sussistono le condizioni formali e sostanziali per la chiesta omologazione;

letti gli artt. 12 bis e 12 ter della L. n. 3/2012

#### P.Q.M.

**Omologa** l'accordo per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, nell'ambito della procedura familiare ex art. 7 bis L. 3/2012, come proposto da [REDACTED], nato il [REDACTED] CF. [REDACTED] e [REDACTED] nata il [REDACTED] CF. [REDACTED], ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 12 ter L. 3/2012.

**Dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, provvedendo ad aprire un c/c intestato alla procedura sul quale far confluire le somme destinate al soddisfacimento dei creditori e a comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità ai sensi dell'art. 13 l. 3/2012.

**Dispone** che si provveda ai pagamenti nei termini e scadenze di cui alla proposta di accordo, come omologato.

**Dispone** che l'OCC curi la pubblicità del presente decreto mediante affissione nell'albo del Tribunale di Isernia e pubblicazione sul sito web del medesimo Tribunale, con oscuramento dei dati personali dei soggetti terzi dai debitori ricorrenti e dai creditori.

Manda all'OCC di comunicare il provvedimento ai creditori e alla cancelleria per la comunicazione all' OCC, ai ricorrenti ut domiciliati e al loro difensore.

Così deciso in Isernia il 30.9.2022

**Il Giudice**

Dott. ssa Michaela Sapio



Deposito in Cancelleria

il 3.10.2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

*off*